



COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO

Città Metropolitana di Bologna

Piazza Unità d'Italia n.7 – cap.40021 Borgo Tossignano

Tel.0542/91111

E-mail: urp@comune.borgotossignano.bo.it

Posta pec: comune.borgotossignano@cert.provincia.bo.it

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 DEL 11/04/2020

OGGETTO : DEFINIZIONE ALIQUOTE 2020 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160)..

L'anno **duemilaventi**, il giorno **undici** del mese di **Aprile** alle ore 10:30 su convocazione disposta, si è riunito il Consiglio Comunale in videoconferenza secondo le modalità indicate dal Decreto sindacale n. 15 del 07/04/2020.

Risultano presenti ed assenti i componenti qui di seguito elencati:

	NOME	PRES	ASS
1	GHINI MAURO	X	
2	CENNI FEDERICA	X	
3	CANTONI GUERRINO	X	
4	BARTOLI GABRIELE	X	
5	FOCACCIO ROBERTO	X	
6	DALL'OSSO CHIARA	X	
7	BUCCHI MAURO	X	
8	POGGIOLI ATOS	X	
9	SUZZI CLAUDIO	X	
10	MIRANDA BRIGIDA	X	
11	MANZONI SARA	X	
12	NANNI MICHELA	X	
13	MONTI GUIDO		A

Totale presenti: 12 Totale assenti: 1

Assiste alla seduta Il Segretario Comunale Dott. Vittorio Melis.

La seduta avviene attraverso collegamento audio - video. Partecipano alla videoconferenza dalla sala consiliare del municipio il Sindaco Mauro Ghini, il Consigliere comunale Cantoni Guerrino e il Segretario comunale.

L'identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza mediante programma Zoom è stata accertata da parte del Segretario comunale, compresa la votazione, secondo le modalità indicate dal Decreto sindacale n. 15 del 07/04/2020.

Il Sindaco Mauro Ghini assume la presidenza e constatando la sussistenza del numero legale, pone in discussione l'argomento iscritto all'ordine del giorno.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: CANTONI GUERRINO, MIRANDA BRIGIDA, MANZONI SARA

OGGETTO: DEFINIZIONE ALIQUOTE 2020 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160).

I verbali della discussione saranno allegati alla delibera di Consiglio Comunale ad oggetto “Approvazione verbali seduta del 11/04/2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale di questo Comune n. 63 del 28/11/2011 è stato stabilito di conferire al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in materia di “Servizio Tributi” e “Gestione delle risorse umane” al fine della loro gestione in forma associata secondo i tempi e le modalità previsti nelle convezioni allegate al suddetto provvedimento, definendo all’art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata del Servizio Tributi, la dotazione di un’unica struttura organizzativa suddivisa in due poli territoriali, alle dirette dipendenze del Circondario (Area Est: Comuni di Imola, Mordano, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e Area Ovest: Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna);

Preso atto del provvedimento prot. n. 17128 del 31.12.2019 di nomina del Dirigente dell’Ufficio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese nella persona della dott.ssa Claudia Paparozzi;

Richiamato l’art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), in base al quale l’imposta unica comunale (IUC) di cui all’art. 1, comma 639 della legge 27.12.2013, n. 147 è abolita e contestualmente indica quale disciplina della Imposta Municipale propria (IMU) le disposizioni dai commi 739 a 783 e considerato nello specifico quanto previsto in materia d’imposta municipale propria (IMU) ai commi 756, 757 e 767, della citata legge 160/2019;

Preso atto dei commi da 748 a 755 disciplinanti la materia delle aliquote della nuova IMU, di cui all’art.1 della legge 27/12/2019 n°160;

Vista la Risoluzione Ministeriale 1/DF del MEF-Dipartimento delle Finanze, datata 18/2/2020, di chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote previsto dall’art.1. commi 756,757 e 767 della legge 160/2019;

Rilevato che, in relazione a quanto chiarito dal MEF con la predetta risoluzione ministeriale n°1/2020, la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell’art.1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall’anno 2021;

Ritenuto che, alla luce dei sopra illustrati commi 756 e 757 per l’anno 2020, e comunque sino all’adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione al MEF, tramite inserimento nell’apposito portale del federalismo fiscale, ad opera dei Comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU, deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall’art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Richiamata la deliberazione di questo Comune C.C. n. 3 del 28/03/2019 di determinazione delle aliquote IMU per l’anno 2019;

Considerato altresì che, ai sensi del medesimo comma 753, art.1, Legge n°160/2019, è riservato allo Stato il gettito di imposta municipale propria di cui all’art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,

calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento, così come previsto anche dalle norme relative alle annualità precedenti;

Richiamato il comma 748 dell'art. 1 della soprarichiamata legge 160/2019, legge di stabilità 2020, che definisce assoggettate ad IMU le sole abitazioni principali e le relative pertinenze di Categoria A1, A8 e A9;

Visto il comma 750, art.1, L.160/2019, che stabilisce l'aliquota base per i fabbricati rurali strumentali (art.9 c. 3-bis DL 557/1993) nella misura dello 0,1%, - mentre nella normativa sono esentati da IMU per i comuni montani;

Visto il comma 751, art.1, L.160/2019, che stabilisce l'aliquota base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita, nella misura dello 0,1%, - mentre nella normativa precedente erano esentati da IMU - ma consentendo ai Comuni di diminuire l'aliquota sino all'azzeramento della stessa;

Visto i disposti dei commi seguenti dell'art.1 della L.160/2019:

- Comma 748 : aliquota base per le abitazioni principali assoggettate all'imposta IMU, quindi quelle "di lusso", classificate catastalmente in A/1, A8 e A/9 e relative pertinenze, pari allo 0,5%, con possibilità per i Comuni di aumentarla di 0,1% o di diminuirla fino all'azzeramento;

- Comma 751 : aliquota base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita, fino a che permanga questa destinazione e non siano locati, pari allo 0,1%, con possibilità per i Comuni di aumentarla sino al 0,25% o di diminuirla sino all'azzeramento, mentre prima erano esenti;

- Comma 753 : aliquota base per i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D pari allo 0,86%, con possibilità per i Comuni di aumento sino allo 1,06% o di diminuzione sino al limite dello 0,76% (quota Stato);

- Comma 754 : aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, pari allo 0,86%, con possibilità per i Comuni di aumento sino allo 1,06% o di diminuzione sino all'azzeramento;

Richiamata la disciplina IMU terreni agricoli per i comuni montani, già esenti ai sensi della Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Ritenuto definire le aliquote IMU 2020, azzerando le aliquote IMU previste per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita, fino a che permanga questa destinazione e non siano locati, essendo prima esenti da imposta le predette casistiche;

Considerato che tali aliquote IMU rispettano i limiti di legge, in aumento e in diminuzione previsti dalla legge di stabilità 2020, ai commi sopra indicati, determinando l'entrata stimata a bilancio 2020 pari a circa € 465.000,00 , per imposta IMU 2020 (al netto dell'alimentazione del comune al F.S.C.);

Visto l'art.52 D.Lgs.446/97 e l'art.7 del D.Lgs.267/00;

Visto il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio, con proroga di quelle in corso in caso di mancata approvazione;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019 che differisce al 31/03/2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022, autorizzando

contestualmente l'esercizio provvisorio del bilancio, ai sensi dell'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000, sino a tale data;

Preso atto, ai sensi della D. Lgs. n. 267/2000 art. 49, 1° comma del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente dell'Ufficio Tributi Associato Dott.ssa Claudia Paporozzi e alla regolarità contabile del Responsabile Servizio Finanziario, e ss.mm. ed ii., come da allegato;

Attesa la necessità di dichiarare ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, l'eseguibilità immediata della presente deliberazione, in quanto presupposto per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020;

Con votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale – audio secondo le modalità indicate dal Decreto sindacale n. 15 del 07/04/2020 che dà il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 12.

Voti favorevoli n. 9

Voti contrari n. 3 (Consiglieri Miranda, Manzoni e Nanni)

Astenuti n. //

DELIBERA

1. di approvare **con decorrenza 1/1/2020**, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, in coerenza con quanto stabilito dai commi da 748 a 755 disciplinanti la materia delle aliquote della nuova IMU, di cui all'art.1 della legge 27/12/2019 n°160 e dei commi 756, 757 e 767, della stessa legge n°160/2019 (legge di bilancio 2020), nonché dei chiarimenti forniti dalla risoluzione ministeriale n°1/DF del MEF-Dipartimento delle Finanze, datata 18/2/2020, di chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote previsto dall'art.1. commi 756,757 e 767 della legge 160/2019, **le seguenti aliquote IMU:**

a) aliquota ordinaria ai fini IMU nella misura del **1,06%**, da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota, compreso gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

b) aliquota IMU base nella misura del **0,86%** per le abitazioni in possesso del requisito di ruralità ai sensi dell'art. 9, comma 3 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, così come modificato dalla Legge del 24/12/2007 n. 244, articolo 1.

In riferimento alle predette abitazioni rurali, all'Ufficio Tributi deve essere consegnata, dal contribuente, (entro il termine di pagamento della prima rata, della seconda se la soggettività passiva è successiva alla scadenza della prima rata), idonea dichiarazione in autocertificazione, ai sensi della normativa (Dpr 445/2000), relativamente al possesso dei requisiti di ruralità, ai sensi dell'art. 9, comma 3 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modifiche;

c) aliquota IMU del **0,6%**, limitatamente alle unità immobiliari classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9 adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze, ovvero che usufruiscono delle assimilazioni all'abitazione principale indicate dalla legge e dal regolamento IMU, applicando la detrazione di € 200,00 prevista per l'unità immobiliare

adibita ad abitazione principale, così come indicato ai commi 748 e 749 dell'art.1 della legge 160/2019;

d) aliquota ordinaria **IMU al 1,06%**, per immobili equiparati alla stessa con la previgente disciplina ICI, per l'abitazione e relativa pertinenza di C/2, C/6 e C/7 concesse dal possessore in uso gratuito a genitore/figlio/fratello/sorella, che la occupino quale loro abitazione principale risultante da residenza anagrafica;

e) aliquota **IMU base al 0,86%** agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari – ovvero Acer - che beneficiano, altresì, della detrazione per l'abitazione principale prevista per le unità immobiliari di cui all'art. 8 comma 4 del D.Lgs. n. 504/92 (art. 13, comma 10, penultimo periodo, del D.L. n. 201/2011 - e ss. mm. ed integrazioni);

f) aliquota pari allo **0%** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita, fino a che permanga questa destinazione e non siano locati.

2) di precisare che con riferimento all'agevolazione di imposta *ex lege* (pari al 25% dell'imposta annua dovuta) specifica per immobili **locati a canone concordato** (art. 1 comma 760 legge 160/2019), l'abbattimento è applicato all'aliquota di cui sopra, fermo restando ogni ulteriore requisito di legge e a condizione venga inviata la comunicazione all'uopo predisposta da parte dell'Ufficio Tributi e resa disponibile sul sito dedicato corredata da copia del contratto di affitto entro il termine di pagamento della prima rata;

3) di precisare che con riferimento all'agevolazione di imposta pari **al 50% della base imponibile**, l'abbattimento è applicato all'aliquota di cui sopra **solamente** per i contribuenti in possesso di tutti i requisiti disposti dall'art. 1 comma 747 lett. C) legge 160/2019 ed è spettante alle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in **comodato** dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, alle condizioni in premessa richiamate, previa comunicazione da rendere entro il termine di pagamento della prima rata, all'uopo predisposta da parte dell'Ufficio Tributi e resa disponibile sul sito dedicato, fermo restando ogni ulteriore requisito di legge;

4. di incaricare l'ufficio Tributi – Servizio Associato di provvedere per l'anno 2020 e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, così come stabilito dall'art.13 comma 15 del DL 6/12/2011 n.201, convertito nella Legge 214/2011, nonché di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune;

5. di dare atto che ai sensi del comma 767, art.1, L.160/2019, la presente delibera acquista efficacia per l'anno di riferimento solo ove pubblicata entro il 28 ottobre del medesimo anno e che, a tal fine, detta trasmissione deve avvenire entro il termine perentorio del 14 ottobre.

Indi il Consiglio Comunale con votazione resa in forma palese con il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 12.

Voti favorevoli n. 9

Voti contrari n. 3 (Consiglieri Miranda, Manzoni e Nanni)

Astenuti n. //

DELIBERA

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.n. 267/2000, in quanto atto propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022,

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Mauro Ghini

(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Vittorio Melis

(atto sottoscritto digitalmente)